



CITTÀ DI POGGIARDO

PROVINCIA DI LECCE

RIDUZIONE IMU E TARI CITTADINI PENSIONATI

RESIDENTI ALL'ESTERO ANNO 2021

Secondo quanto previsto dalla Legge 178 del 30/12/2020, Art. 1, comma 48 (riportato in calce) si informano tutti i cittadini non residenti nel territorio dello Stato e in possesso dei requisiti sotto elencati, che a partire dal 2021, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare **ad uso abitativo**.

Requisiti per godere delle agevolazioni:

1. l'abitazione in oggetto non deve essere locata o data in comodato d'uso;
2. l'immobile deve essere posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto;
3. Il proprietario o usufruttuario deve essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia ed essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

Pertanto si invitano tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopra richiamati a presentare dichiarazione IMU entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti alla pec del protocollo dell'ente protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it, per poter usufruire di tali agevolazioni, pregando di fornire **la prova documentale** dello stato di pensionato in regime di convenzione internazionale con l'Italia, in mancanza della quale, sarà impossibile accedere al beneficio previsto per legge.

L. 178/2020 art. 1 comma 48

“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi”